



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Claudio Colombo.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]

nella seduta del 16/06/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il 2 dicembre 2010, la società ricorrente ha chiesto l'immediato integrale adempimento, da parte dell'intermediario, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, garantito da ipoteca, per complessivi € 730.000, mediante la messa a disposizione della residua somma di € 311.000. L'apertura di credito era stata concessa per far fronte alla realizzazione di lavori di ristrutturazione, all'interno di una struttura alberghiera.

Ha lamentato infatti la società ricorrente l'illegittimità della pretesa dell'intermediario, di subordinare l'erogazione della somma alla presentazione di Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.), in quanto il contratto di apertura di credito non prevedeva tale condizione.



La società ricorrente ha altresì dedotto che, in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario in ordine alla messa a disposizione della somma, essa aveva subito il protesto di tre assegni bancari, tratti peraltro su un conto diverso da quello su cui sarebbe dovuta confluire la disponibilità: conseguentemente, essa ha domandato la condanna dell'intermediario al pagamento dei tre assegni, e la cancellazione in C.A.I. della relativa segnalazione.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha sollevato due eccezioni preliminari.

Con la prima, essa ha dedotto e documentato l'avvenuta proposizione, nel gennaio 2011, di un ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dalla società e relativo alle medesime doglianze già fatte oggetto di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Con la seconda, l'intermediario ha dedotto l'incompetenza per valore dell'Arbitro Bancario Finanziario, vertendo la domanda in ordine all'adempimento di un'obbligazione, il cui importo supera abbondantemente il limite di € 100.000.

Nel merito l'intermediario ha sostenuto la correttezza del proprio operato, essendo – a suo dire – l'erogazione delle somme effettivamente subordinata alla presentazione dei S.A.L., come sarebbe peraltro dimostrato sulla scorta di quanto avvenuto in occasione della messa a disposizione della prima *tranche*; quanto alle ulteriori richieste della ricorrente, l'intermediario ne ha comunque chiesto il rigetto, per essere stati gli assegni tratti su un conto diverso da quello sul quale sarebbe eventualmente confluita la disponibilità.

Diritto

L'eccezione preliminare di inammissibilità, dovuta ad incompetenza per valore, sollevata dall'intermediario, merita di essere accolta.

L'art. 2, comma quarto, della Deliberazione C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, dispone infatti che «possono essere sottoposte alla cognizione dell'organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento dei diritti, obblighi, facoltà, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro».

A loro volta, le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate il 19



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

giugno 2009 dal Direttore Generale della Banca d'Italia, specificano, al punto 4, alinea secondo, che «se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro».

Orbene, nel caso in esame la domanda principale della ricorrente è espressa in termini di «adempimento (...) del contratto di apertura di credito (...), attraverso la immediata messa a disposizione della somma ancora dovuta di euro 311.000 (...)».

La domanda, dunque, mira alla corresponsione della somma in questione, e non già semplicemente all'accertamento della sua debenza, sicché è esorbitante rispetto ai limiti di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

L'inammissibilità della domanda principale non consente al Collegio di entrare nel merito delle ulteriori richieste della ricorrente, trattandosi di domande la cui deliberazione non può prescindere da quella della domanda principale.

Resta inoltre assorbita l'altra eccezione preliminare sollevata dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIULIANA SCOGNAMIGLIO